

**Comune di
Castelnuovo del Garda**



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE

***CONTENENTE IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
(EDICOLE) E NON ESCLUSIVI***

Sistema di diffusione dei quotidiani e periodici

INDICE

Titolo I Finalità

Articolo 1 Oggetto del provvedimento.

Articolo 2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Titolo II Regime giuridico delle autorizzazioni

Articolo 3 Rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un punto di vendita.

Articolo 4 Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.

Articolo 5 Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi.

Articolo 6 Casi di esenzione dall'autorizzazione.

Articolo 7 Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi.

Articolo 8 Trasferimento di sede.

Articolo 9 Termini per la conclusione del procedimento.

Articolo 10 Orari di vendita.

Articolo 11 Parità di trattamento e modalità di vendita.

Articolo 12 Sanzioni.

Titolo III Programmazione dei punti vendita

Articolo 13 Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

Articolo 14 Piano di localizzazione dei punti vendita non esclusivi.

Articolo 15 Norme particolari per i distributori di carburante.

Articolo 16 Durata temporale del piano di localizzazione.

Titolo I - Finalità

Articolo 1 - Oggetto del provvedimento.

1. Il presente Regolamento contiene i criteri per la vendita della stampa quotidiana e periodica, in applicazione del Decreto Legislativo 24/04/2001 n. 170 e della delibera di Giunta regionale n. 1409 del 16/05/2003 come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 1806 del 13/06/2003.

Articolo 2 – Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio comunale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.
2. In base al citato decreto legislativo si intendono per:
 - a) **punti vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel presente piano di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati **promiscui**, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigenza della Legge 05/08/1981 n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31/03/1998 n. 114;
 - b) **punti vendita non esclusivi** i seguenti esercizi così come previsti dall'articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del decreto legislativo 24/04/2001 n. 170:
 - le rivendite di generi di monopolio;
 - le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - le medie e le grandi strutture di vendita nonché i centri commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f), g) del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

I punti vendita non esclusivi, in aggiunta alle altre merci, **sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici, oppure su loro richiesta di entrambi.**

Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi **gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13/04/1999 n. 108, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici** ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 24/04/2001 n. 170.

Titolo II – Regime giuridico delle autorizzazioni

Articolo 3 – Rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un punto di vendita.

1. L'attività di vendita della stampa, esclusiva e non esclusiva, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione dell'Ufficio Commercio, rilasciata a persone fisiche od a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. E' condizione per il rilascio dell'autorizzazione il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114.
3. Per i punti vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del piano di localizzazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 24/04/2001 n. 170.
4. Per i punti vendita non esclusivi l'autorizzazione è rilasciata:
 - a) nel rispetto del piano di localizzazione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, in applicazione dell'articolo 14, comma 2 della delibera di Giunta regionale n. 1409 del 16/05/2003;
 - b) successivamente alla presentazione all'Ufficio Commercio di una dichiarazione di ottemperanza alle seguenti disposizioni, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) bis, numeri da 4 a 7 della legge 13/04/1999 n. 108:
 - **la vendita dei prodotti editoriali può essere limitata ai soli quotidiani, ai soli periodici, ovvero possono essere venduti entrambi;** nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche;
 - il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
 - le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore ed alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
 - gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.
5. **L'autorizzazione all'esercizio di un punto vendita non esclusivo abilita alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici, ovvero anche di entrambe le tipologie di prodotto.**
6. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.

Articolo 4 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, ovvero può essere spedita allo stesso con raccomandata a.r. o con altre forme che saranno consentite dall'evoluzione della tecnologia.
2. La domanda può essere redatta su modello predisposto dall'Ufficio Commercio, oppure utilizzando altri modelli.
3. In ogni caso essa deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) Gli estremi identificativi della persona fisica (titolare di impresa individuale ovvero Legale rappresentante di Società e/o Ente) del richiedente (Cognome e nome, data e Comune di nascita, Codice Fiscale, Partita IVA se posseduta, Cittadinanza, Residenza);
 - b) gli estremi identificativi dell'eventuale Società e/o Ente (Forma giuridica, Denominazione e/o ragione sociale, Codice Fiscale, Partita IVA, sede legale);
 - c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea si deve aggiungere la copia del permesso e/o carta di soggiorno in corso di validità;
 - d) Ubicazione del punto vendita (eventuale Frazione, Via e/o Piazza, numero civico);
 - e) Dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114, i requisiti morali devono essere posseduti dalla persona fisica del titolare di impresa individuale, da tutti i Soci in caso di società di persone (S.N.C. – S.A.S.), dagli Amministratori in caso di Società di capitali (S.P.A – S.R.L. – S.A.P.A. – S.C.R.L.) e dagli altri Enti;
 - f) Dichiarazione concernente la disponibilità dei locali in base ad un idoneo titolo giuridico (proprietà, usufrutto, affitto ecc.);
 - g) Dichiarazione di un professionista abilitato ovvero, in alternativa, anche copia semplice non autenticata del certificato di agibilità dei locali rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, concernente il fatto che i locali sono conformi alla legislazione ed al vigente piano regolatore in materia di edilizia, urbanistica, destinazione d'uso e conformi alle norme igienico – sanitarie;
 - h) Per i punti vendita non esclusivi dichiarazione sostitutiva concernente gli estremi dell'attività principale già autorizzata (numero e data dell'Autorizzazione comunale, oppure per il commercio di vicinato data della presentazione al protocollo o della spedizione allo stesso della relativa comunicazione, è consentita la presentazione di fotocopia semplice non autenticata dell'Autorizzazione comunale e/o della comunicazione di commercio di vicinato); è in ogni caso richiesta la data di effettivo inizio dell'attività così come risulta dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
 - i) Per i punti vendita non esclusivi è in ogni caso richiesta la presentazione di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del presente Regolamento;

- 1) eventuali altri documenti che dovessero essere richiesti dalla legge.
4. La domanda non è valida senza la firma del richiedente.

Articolo 5 – Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi.

1. Un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi che svolgono le seguenti attività, così come elencate dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 24/04/2001 n. 170:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le medie e le grandi strutture di vendita nonché i centri commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f), g) del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
2. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all'attività primaria di vendita esercita e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

Articolo 6 – Casi di esenzione dall'autorizzazione.

1. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 24/04/2001 n. 170.
2. Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, lettera g) del sopra citato decreto legislativo si precisa che la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

Articolo 7 – Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi.

1. Nei punti vendita esclusivi il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione all'Ufficio Commercio ai sensi del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 utilizzando la modulistica relativa al commercio di vicinato.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà a causa di morte è comunicato all'Ufficio Commercio entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.

Articolo 8 – Trasferimento di sede.

1. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Commercio che ne valuta la compatibilità rispetto al piano di localizzazione.
2. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva è soggetto a comunicazione o ad autorizzazione a seconda della natura dell'esercizio connesso, salvo sempre quanto indicato al comma 2 dell'articolo 5.
3. La concessione dell'autorizzazione e l'efficacia della comunicazione di cui al comma precedente sono subordinate all'esistenza di un contingente utilizzabile nella zona di destinazione.

Articolo 9 – Termini per la conclusione del procedimento.

1. In applicazione dell'articolo 9, comma 1 della delibera di Giunta regionale n. 1409 del 16/05/2003, per l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici non si applica l'istituto del silenzio assenso.
2. Il termine per la conclusione del procedimento, in applicazione della legge 07/08/1990 n. 241, è di 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 10 – Orari di vendita.

1. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare ed agli altri esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114.
2. Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche ed ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.
3. Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall'articolo 9, comma 3 della Legge Regione Veneto 09/08/1999 n. 37.
4. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con le finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

Articolo 11 – Parità di trattamento e modalità di vendita.

1. Sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita.
2. Il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita. Anche le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.
3. E' fatto obbligo ai rivenditori di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
4. E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.
5. Le condizioni e le modalità ora elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Articolo 12 – Sanzioni.

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 24/04/2001 n. 170 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114.
2. Per le violazioni al presente Regolamento, non altrimenti sanzionate, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 Bis del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche.

Titolo III – Programmazione dei punti vendita

Articolo 13 – Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

1. Ai fini del presente articolo il territorio del Comune di Castelnuovo del Garda è suddiviso, tenendo conto delle mappe in possesso dell'Area Tecnica, nelle seguenti zone:
 - Capoluogo;
 - Cavalcaselle;
 - Sandra;
 - Oliosì.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le autorizzazioni disponibili risultano, per ciascuna zona, dalla colonna "Nuovi punti di vendita" della seguente tabella:

ZONA	NUOVI PUNTI VENDITA AUTORIZZABILI	EDICOLE ESISTENTI	CONTINGENTE TOTALE
CAPOLUOGO	2	1	3
CAVALCASELLE	1	1	2
SANDRA'	0	1	1
OLIOSI	1	0	1
TOTALE	4	3	7

Articolo 14 – Piano di localizzazione dei punti vendita non esclusivi.

1. Ai fini del presente articolo il territorio del Comune di Castelnuovo del Garda è suddiviso, tenendo conto delle mappe in possesso dell'Area Tecnica, nelle seguenti zone:

- Capoluogo;
- Cavalcaselle;
- Sandra;
- Oliosì.

2. Alla data del 30/09/2003 le autorizzazioni disponibili risultano, per ciascuna zona, dalla colonna “Nuovi punti di vendita” della seguente tabella:

ZONA	NUOVI PUNTI VENDITA AUTORIZZABILI	PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI ESISTENTI	CONTINGENTE TOTALE
CAPOLUOGO	7	2	9
CAVALCASELLE	6	0	6
SANDRA'	5	1	6
OLIOSI	2	1	3
TOTALE	20	4	24

Articolo 15 – Norme particolari per i distributori di carburante.

1. Le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo 24/04/2001 n. 170, sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23 "Direttive per le attività commerciali all'interno degli impianti stradali" dell'Allegato alla del iberazione di Consiglio Regionale 18/02/1998 n. 3. I punti vendita autorizzati in base a tale disposizione possono vendere quotidiani o periodici od entrambe le tipologie di prodotto.

Articolo 16 – Durata temporale del piano di localizzazione.

1. La durata del presente piano di localizzazione è di 4 anni.
2. Alla scadenza del piano, in assenza di apposite deliberazioni da parte del Consiglio Comunale, continua ad applicarsi il piano precedente.